



REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 29 settembre 2007 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16/01/2014, Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 17/02/2015, Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26/03/2019 e Delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 30.05.2022.

CAPO I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità di utilizzazione degli strumenti volti a valorizzare, promuovere e garantire la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa del Comune e a qualificare i processi di elaborazione e formazione delle decisioni, facendo riferimento anche a quelle forme e a quei percorsi partecipativi previsti dalla normativa vigente.

Art. 2

Soggetti

1. Sono titolari, ai sensi dello Statuto Comunale, dei diritti di iniziativa e partecipazione popolare:

a) i cittadini italiani e dei paesi membri dell'Unione Europea, residenti nel Comune di Sesto Fiorentino, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

b) gli stranieri e gli apolidi, residenti nel Comune di Sesto Fiorentino, iscritti nel registro della popolazione da almeno 3 anni, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;

c) Le Associazioni iscritte o non iscritte all'Albo Comunale delle Libere Forme Associative.

2. Ai soli fini della procedura referendaria, il compimento del sedicesimo anno di età deve essere computato al giorno precedente l'effettuazione del referendum.

Art. 3

Finalità

1. Con gli istituti di partecipazione, di cui all'Art. 2, il Comune, conformemente ai dettati della Carta Europea delle autonomie locali (adottata il 15.10.1985 e ratificata con legge 30.12.1989 n. 439) dell'Art. 118 della Costituzione italiana nel nuovo testo approvato con la legge 3/2001, del TU 267/2000, e dell'Art. 8 e dello Statuto Comunale, intende attivare:

- la partecipazione popolare dei cittadini, sia singolarmente che nel loro insieme, alla attività amministrativa, economica, sociale, culturale e sportiva e alla vita pubblica nel suo complesso;

- la promozione di una cultura della partecipazione democratica, condivisa dalla collettività e dalla autorità locale;

- la valorizzazione del ruolo delle associazioni quali componenti essenziali del processo di coinvolgimento della popolazione nei procedimenti decisionali.

Art 4

Albo Comunale delle Libere Forme Associative

1. È istituito l'“Albo Comunale delle Libere Forme Associative”, tenuto dal Segretario Generale, al quale possono iscriversi, con le modalità, successivamente indicate, i soggetti in possesso di determinati requisiti.

Art. 5

Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. Le Associazioni riconosciute e/o non riconosciute, per essere iscritte all'Albo, devono possedere i seguenti requisiti:

- avere come scopo statutario e/o svolgere documentata e documentabile attività di partecipazione per il raggiungimento delle finalità di cui all'Art. 3.
- avere sede nel territorio comunale;
- avere un numero di soci o associati iscritti non inferiore a 40, da comprovare con dichiarazione contenente elenco nominativo redatto e sottoscritto con la formula dell'autocertificazione.
- essere costituite da almeno 6 mesi prima della data di presentazione dell'istanza di iscrizione.

2. In deroga al possesso dei requisiti di cui al comma 1) che precede la prima Commissione consiliare può iscrivere all'Albo le Associazioni che svolgono attività di cui sia riconosciuta la particolare rilevanza e l'interesse per la comunità locale.

Art. 6

Modalità per l'iscrizione all'Albo

1. I soggetti di cui all'Art. 5, comma 1) che precede, potranno ottenere l'iscrizione all'Albo mediante la presentazione di una istanza indirizzata al Sindaco e sottoscritta dal Presidente o dal Legale Rappresentante alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia dell'atto costitutivo e/o dello Statuto e dichiarazione del Legale Rappresentante di essere in possesso dei requisiti di cui all'Art. 5 del presente Regolamento alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione;
- dettagliata relazione sulla attività svolta o che si intende svolgere dalla quale si desume il possesso dei requisiti di cui all'Art. 5, comma 1) per le Associazioni e dell'Art. 12, comma 1), per le Consulte;

- copia non autentica del bilancio relativo all'esercizio precedente alla data di richiesta dell'iscrizione all'Albo.

- copia dell'elenco dei soci.

2. Il Segretario Generale, entro 60 giorni dalla data della trasmissione al suo ufficio della richiesta di iscrizione, dovrà adottare il provvedimento finale di iscrizione o di diniego. In caso di diniego, la Prima Commissione Consiliare potrà provvedere all'iscrizione con le modalità di cui al comma 2) dell'Art. 5 che precede.

3. La presentazione dell'istanza e della documentazione alla stessa allegata incompleta e/o difforme da quella richiesta con il presente regolamento e il mancato possesso di anche uno dei requisiti di cui all'Art. 5, comma 1), non consente l'iscrizione all'Albo.

Articolo 7

Revisione dell'Albo

1. Le Associazioni che hanno ottenuto l'iscrizione all'Albo sono tenute a comunicare al responsabile del procedimento, pena la decadenza, ogni modifica dei requisiti necessari per l'iscrizione medesima.

2. Le Associazioni iscritte all'Albo, se richiesto, dovranno rendere, con modalità, termini e condizioni indicati nella richiesta medesima, una dichiarazione attestante che nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione e la data della richiesta non sono venuti meno né sono variati i requisiti in base ai quali esse sono state iscritte all'Albo.

3. Ogni biennio, a decorrere dalla data di esecutività del presente Regolamento, il responsabile del procedimento provvederà a verificare il mantenimento, da parte delle Associazioni, dei requisiti con i quali esse sono state iscritte all'Albo, assumendo i conseguenti provvedimenti.

Articolo 8

Decadenza dell'iscrizione all'Albo

1. In ogni momento, l'accertato venir meno dei requisiti, di cui all'Art. 5 che precede, comporta la cancellazione dall'Albo.

Articolo 9

Prerogative degli iscritti all'Albo

1. Le associazioni iscritte all'Albo, anche in ragione dell'attività svolta e documentata con la relazione di cui all'Art. 6, comma 1), potranno:

- essere consultate nelle specifiche materie concernenti le loro finalità o scopi sociali;
- ottenere una informazione dettagliata degli effetti della loro partecipazione e dei risultati ottenuti;
- presentare proposte per la migliore tutela degli interessi perseguiti;
- presentare mozioni, documenti, osservazioni utili alla formazione di programmi di interesse pubblico; - ottenere:

a) il patrocinio del Comune e l'utilizzo del logo.

b) contributi, sovvenzioni, ausili finanziari, vantaggi economici e l'uso di beni immobili con le modalità stabilite dal "Regolamento per la concessione di contributi sovvenzioni ed altri vantaggi economici" di cui alla Delibera CC n. 39 del 14.06.1996 e s.m.i.

c) l'uso temporaneo di locali di proprietà comunale con le modalità stabilite nel presente Regolamento; d) l'uso di attrezzature e beni mobili con le modalità stabilite dal "Regolamento per la cessione in uso temporaneo, di arredi, attrezzature, transenne, segnaletica stradale, segnaletica di pericolo" di cui alla Delibera CC n. 376 del 27.05.1988 e s.m.i.

Articolo 10

Concessione d'uso temporanea di locali agli iscritti all'Albo

1. Alle Associazioni iscritte all'Albo potrà essere concesso gratuitamente l'uso temporaneo di

locali del Comune per occasionali riunioni e/o per lo svolgimento di iniziative pubbliche inoltrando richiesta all'Ufficio del Sindaco almeno quindici giorni prima della data dell'iniziativa, che, nello stesso termine, deciderà in merito.

2. L'utilizzo, da parte dei medesimi soggetti, dei locali dei Centri Civici di Quartiere è disciplinato dal Capo II del presente Regolamento.

Articolo 11

Concessione d'uso di locali alle Associazioni non iscritte all'Albo

1. Alle Associazioni di volontariato e senza scopo di lucro non iscritte all'Albo potranno essere concessi in uso temporaneo locali di proprietà comunale per occasionali riunioni e/o per lo svolgimento di iniziative pubbliche.

2. La richiesta dovrà essere inoltrata all'Ufficio del Sindaco almeno quindici giorni precedenti la data dell'iniziativa, che, nello stesso termine, deciderà in merito.

3. L'uso potrà essere concesso con la corresponsione della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo.

Art. 12

Consulte

1. Le associazioni iscritte all'Albo delle libere forme associative del Comune di Sesto Fiorentino ed il Comune possono costituire, ai sensi dell'Art. 37 dello Statuto Comunale e del presente Regolamento, organismi, per materie omogenee di attività, denominate rispettivamente "Consulte" e "Consulte Comunali".

2. Le "Consulte" sono istituite dalle Associazioni aventi le caratteristiche di cui al comma 1), con le modalità dalle stesse stabilite.

3. La "Consulte Comunali" sono istituite dalla Giunta Comunale, con apposito atto, sentite le Associazioni iscritte all'Albo delle libere forme associative che hanno gli stessi scopi e finalità della Consulta.

4. Gli atti costitutivi di entrambe le Consulte dovranno prevedere: le finalità, la composizione, il

settore e/o i settori nei quali opereranno, le modalità operative ed organizzative, quelle di elezione degli organi rappresentativi ed i relativi poteri nonché quanto altro necessario per il loro funzionamento.

5. Entrambe le Consulte hanno funzioni consultive e propositive nei confronti dell'attività del Comune.

6. L'istituzione di entrambe le Consulte dovrà essere formalmente comunicata al Segretario Generale, che provvederà, eventualmente, ad iscriverle, con le stesse modalità delle Associazioni, in una apposita sezione dell'Albo di cui all'Art. 4 del presente Regolamento.

7. L'Amministrazione garantirà alle Consulte accesso ai mezzi di informazione del Comune di Sesto Fiorentino.

Art. 13

Associazioni di promozione sociale

1. Il Comune favorisce la formazione delle "Associazioni di promozione sociale" di cui alla legge 7 dicembre 2000 n. 383;

2. Sono da considerarsi tali, ai fini della citata norma, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi, i loro coordinamenti o federazioni, costituiti al fine di svolgere, senza finalità di lucro, attività di utilità sociale a favore di terzi;

3. Non sono considerate Associazioni di promozione sociale, ai fini degli effetti della citata legge, quelle individuate all'Art. 2, commi 2) e 3) della l. 383/2000;

4. Per la costituzione di dette associazioni e per le risorse economiche a loro disposizione, nonché per le modalità di iscrizione e di funzionamento, ed i requisiti, si rinvia alla legge 383/2000;

5. Le suddette associazioni, a differenza di quelle iscritte all'apposito Albo comunale, non godono delle prerogative previste dal presente Regolamento per queste ultime.

Art. 14

Singoli o Comitati spontanei

1. Al fine di ottenere risultati di interesse generale per la comunità locale il Comune favorisce le iniziative di singoli o comitati spontanei che, usando il loro tempo, le loro competenze ed il loro impegno per la collettività e le cose comuni concorrono fattivamente, con l'Amministrazione Comunale, a realizzare un modello di amministrazione condivisa, fondato sul principio della sussidiarietà, della collaborazione e della cooperazione;

2. I suddetti comitati, a differenza degli iscritti all'apposito Albo comunale, non godono delle prerogative e dei benefici previste dal presente Regolamento per questi ultimi.

Art. 15

Comitati di gestione

1. Il 10% degli utenti di un servizio di competenza dell'Amministrazione, in possesso dei requisiti di cui all'Art. 2 comma 1) lettere a) e b) del presente Regolamento, potrà richiedere al Consiglio Comunale di costituire un Comitato di Gestione del servizio medesimo, composto di 5 membri, di cui uno in rappresentanza dell'Amministrazione comunale.

2. La richiesta, indirizzata al Sindaco, dovrà:

- essere depositata al Protocollo Generale del Comune;

- essere sottoscritta con firma autenticata;

- contenere la designazione dei rappresentanti dei richiedenti.

Alla richiesta dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti il possesso, da parte dei sottoscrittori e dei loro rappresentanti, dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo.

3. Il Sindaco trasmetterà la richiesta al Segretario Generale che, entro 60 giorni dal ricevimento, dovrà verificarne la legittimità e, in caso di esito positivo, rimetterla al Presidente del Consiglio Comunale per l'iscrizione all'Ordine del Giorno o, in caso di esito negativo, dovrà informare i richiedenti del diniego.

4. Il Comitato di Gestione ha natura consultiva e a tal fine collabora con l'Amministrazione su specifiche questioni rientranti negli scopi del Comitato medesimo. Può presentare proposte al Sindaco ed essere consultato sulle questioni di carattere generale e programmatico specifiche del servizio di pertinenza.

5. Il Comitato, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera del Consiglio Comunale con la quale è stato istituito, disporrà in merito al suo funzionamento. Prima di tale adempimento dovrà provvedere alla elezione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, del Coordinatore. Tale seduta dovrà essere convocata e presieduta, fino alla elezione, dal componente più anziano di età del Comitato.

Art. 16

Istanze e/o interrogazioni, petizioni e proposte: principi generali

1. I cittadini, singoli o associati, residenti nel Comune di Sesto Fiorentino, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, possono presentare all'amministrazione comunale, istanze e/o interrogazioni, petizioni e proposte adeguatamente motivate, riguardanti materie di interesse generale o problemi di particolare rilevanza per la comunità locale.

2. Ai sensi di quanto previsto dallo Statuto Comunale non può essere presentato quanto al comma 1) per le seguenti materie: - revisione dello Statuto;

- tributi e bilancio;

- espropriazioni per pubblica utilità;

- designazione e nomina;

- disciplina delle assunzioni di personale;

- dotazione organica e relative variazioni;

3. La documentazione di cui al comma 1) che non contenga le indicazioni di cognome, nome e residenza di almeno uno dei presentatori è archiviata.

Art. 17

Istanze e/o Interrogazioni

1. L'istanza e/o l'interrogazione è una formale richiesta scritta rivolta al Sindaco e/o agli organi dell'ente per specifici problemi connessi con l'attività amministrativa dell'ente medesimo;

2. L'Amministrazione risponde entro 30 giorni dalla data di ricevimento al protocollo generale del Comune.

Art. 18

Petizioni

1. La petizione è una domanda rivolta per iscritto agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Le petizioni sono presentate in carta libera al Sindaco, che provvederà ad inoltrarle all'organo competente, e debbono contenere l'indirizzo del firmatario o dei firmatari ed indicare con chiarezza la persona cui deve essere indirizzata la risposta e il suo recapito.

3. L'organo competente esamina le petizioni e risponde agli interessati entro 30 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale del comune.

Art. 19

Proposte

1. La proposta è rivolta per iscritto da almeno 250 cittadini residenti nel Comune di Sesto Fiorentino, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, con la quale si chiede al Sindaco di adottare atti amministrativi di competenza dell'ente medesimo.

2. Le proposte sono presentate in carta libera e debbono contenere l'indirizzo del firmatario o dei firmatari ed indicare con chiarezza la persona cui deve essere indirizzata la risposta e il relativo recapito.

3. Dell'ammissibilità o meno della proposta deve essere data comunicazione al primo firmatario entro trenta giorni dalla data della sua presentazione al protocollo generale del Comune.

4. Il Sindaco, sentita la Giunta, deve dare risposta entro 60 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale del Comune. Detto termine può essere prorogato per un tempo non superiore ad ulteriori 30 giorni, dandone comunicazione scritta agli interessati con indicati i motivi del ritardo e i nuovi termini entro cui verrà evasa la proposta.

Art. 20

Partecipazione degli stranieri

1. Il Comune favorisce la partecipazione degli stranieri e degli apolidi aventi i requisiti di cui all'Art. 2 che precede ponendo in essere tutte le azioni e le politiche necessarie per il loro coinvolgimento nella vita amministrativa, economica, sociale, culturale e sportiva.

2. La Giunta Comunale, in adempimento a quanto previsto dall'Art. 36 dello Statuto Comunale, su richiesta di un congruo numero di associazioni che rappresentano cittadini stranieri ed iscritte all'Albo delle libere forme associative può istituire, con le modalità previste all'Art. 12, comma 3) del presente Regolamento, apposita "Consulta degli Stranieri", avente ad oggetto le problematiche in vario modo ad essi riferibili ai fini di realizzare un maggior loro coinvolgimento nella comunità locale.

3. Un rappresentante del Consiglio Provinciale delle Comunità Straniere è membro del Consiglio Comunale. Le modalità di nomina e i poteri dello stesso sono disciplinati dal vigente regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 21

Consultazione dei cittadini

1. Ai sensi dell'Art. 40 comma 1) dello Statuto Comunale, per l'adozione di iniziative o provvedimenti di rilevante interesse il Consiglio, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, può consultare preventivamente mediante assemblee, in base all'oggetto, la popolazione nel suo insieme, una o più categorie, residenti ed operatori economici di quartieri, frazioni od ambiti delimitati del territorio comunale.

2. La Giunta, tenuto conto degli indirizzi espressi dal Consiglio, stabilisce i termini e le

condizioni e quant'altro necessario ed utile per lo svolgimento delle Assemblee.

3. La Giunta, a sua volta, prima di assumere decisioni o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi, può disporre la consultazione dei cittadini e di quanti altri interessati a qualunque titolo con le modalità di cui al comma 1) o anche attraverso sistemi informatici e sondaggi.

4. La consultazione mediante sistemi informatici di norma potrà essere fatta utilizzando la Rete Civica Comunale;

5. Le consultazioni devono avere ad oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza delle operazioni elettorali.

CAPO II

I CENTRI CIVICI DI QUARTIERE

Art. 22 Centri civici di Quartiere

1. Il Comune di Sesto Fiorentino, ai sensi degli art. 59 e 60 dello Statuto Comunale, istituisce come strutture di base per lo sviluppo delle elementari forme partecipative di tutti i cittadini, singoli ed associati, e come sede naturale per lo svolgimento delle attività delle libere forme associative cinque Centri Civici di Quartiere.

2. Il territorio di riferimento e la sede di ciascun Centro Civico di Quartiere sono così individuati:

- Centro Civico di Quartiere n. 1: Centro/Sud Ferrovia/ Padule/ Osmannoro/Zambra
- Centro Civico di Quartiere n. 2: Campo Sportivo/Zolfanello/Querceto/Neto
- Centro Civico di Quartiere n. 3: Quinto - Centro Civico di Quartiere n. 4: Colonnata/Camporella
- Centro Civico di Quartiere n. 5: Cercina.

Art. 23

Organi

1. Sono organi del Centro civico di Quartiere: l'Assemblea di Quartiere ed il Coordinatore. L'esercizio della funzione di componente degli organi è svolto gratuitamente.

2. Possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, senza diritto di voto, un Consigliere di maggioranza e un Consigliere di minoranza, eletti dal Consiglio Comunale secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio per l'elezione delle Commissioni consiliari permanenti.

Art. 23 bis **Assemblea di Quartiere**

1. L'Assemblea è formata da rappresentanti delle associazioni iscritte all'Albo comunale delle libere forme associative presenti sul territorio e da cittadini singoli residenti nel territorio comunale che ne facciano richiesta.

2. Ogni cittadino residente può avanzare la propria candidatura a far parte dell'Assemblea, a condizione di presentare a sostegno della medesima almeno 50 firme di cittadini residenti nel territorio di pertinenza del Centro civico di Quartiere ed essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1) lettere a) e b) dell'art. 2 che precede attestata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

3. Tutte le candidature, presentate sia dalle Associazioni sia dai cittadini, sono inoltrate in

carta libera al Presidente del Consiglio comunale che ne redige l'elenco e rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione. Deve essere specificato a quale Centro Civico di Quartiere è riferita la candidatura, che non può essere proposta per più di un Centro Civico di Quartiere.

Ciascuno dei soggetti indicati al comma 2 può

inoltrare la richiesta secondo i tempi e le modalità descritte in apposito avviso pubblico, i quali avranno anche l'obbligo di sottoscrivere lo statuto comunale e il presente regolamento degli istituti di partecipazione.

4. Il Consiglio Comunale ratifica tutte le candidature regolari a componente dell'Assemblea entro 30 giorni dalla scadenza

dei termini previsti dall'avviso pubblico. Nella stessa seduta del Consiglio Comunale, il Sindaco comunica i nominativi dei Coordinatori da lui già designati.

Art.24

Funzioni dell'Assemblea di Quartiere

1. L'Assemblea si riunisce almeno tre volte all'anno presso la sede del Centro Civico di Quartiere su convocazione del Presidente dell'Assemblea. La convocazione può essere richiesta in via straordinaria, da due terzi dei membri dell'Assemblea, con indicazione dei temi all'ordine del giorno. Le sedute sono pubbliche.

2. E' Presidente dell'Assemblea il Coordinatore del Centro Civico.

3. Il Coordinatore invia le convocazioni e redige l'ordine del giorno della riunione. Le convocazioni devono pervenire almeno 5 giorni prima della data delle riunioni. In casi di urgenza è sufficiente un preavviso di 24 ore. Di norma le convocazioni avvengono tramite posta ordinaria; è tuttavia facoltà del Coordinatore inviare le convocazioni anche attraverso altri mezzi, purché si accerti dell'avvenuta ricezione. Le convocazioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale che le invia ai Consiglieri comunali.

4. L'Assemblea deve tenere apposito verbale delle proprie riunioni e decide a maggioranza dei presenti su ogni argomento all'ordine del giorno.

5. Nel caso di assenza, impedimento temporaneo o inadempienza del Coordinatore verso gli obblighi di convocazione previsti dal Regolamento, le sue funzioni vengono svolte dal membro dell'assemblea più anziano per età.

6. L'assemblea è validamente costituita se sono presenti un terzo dei componenti.

7. L'Assemblea:

- collabora all'informazione e alla consultazione dei cittadini sugli argomenti di importanza comunale e locale e sulle modalità di gestione dei servizi dell'amministrazione comunale. In merito agli argomenti di cui sopra può avanzare specifiche proposte e/o segnalazioni all'Amministrazione Comunale;

- garantisce, anche per tramite del Coordinatore, che la presiede, a tutti i cittadini la possibilità di svolgere all'interno del Centro Civico di Quartiere le iniziative necessarie per un corretto e pieno utilizzo degli istituti partecipativi previsti da questo Regolamento;

- promuove attività rivolte in particolare ai giovani, sia offrendo un punto di aggregazione, sia dando spazio e agevolando iniziative e attività da loro proposte, coordinandosi con l'Assessore di riferimento.

8. Ai sensi dell'art. 60 dello Statuto comunale, il Coordinatore invia entro il 31 gennaio di ogni anno al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta nel

corso dell'anno precedente, che la invia ai Consiglieri comunali.

Art. 24 bis

Il Coordinatore

1. Il Coordinatore è nominato dal Sindaco con proprio decreto.

2. Il Coordinatore riunisce di norma almeno tre volte all'anno l'Assemblea.

2. Il Coordinatore può invitare di propria iniziativa o su richiesta di un membro dell'Assemblea anche persone esterne, il cui contributo sia ritenuto utile per la discussione sulle questioni poste all'ordine del giorno. Della loro presenza dovrà essere data comunicazione nell'avviso di convocazione.

3. Il Coordinatore invia le convocazioni e redige l'ordine del giorno della riunione. Le convocazioni devono pervenire almeno cinque giorni prima della data delle riunioni. In casi di urgenza è sufficiente un preavviso di 24 ore. Di norma le convocazioni avvengono tramite posta ordinaria; è tuttavia facoltà del Coordinatore diramare le convocazioni anche attraverso altri mezzi, purché si accerti dell'avvenuta ricezione. 4. Le convocazioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale che le invia ai Consiglieri comunali.

5. Il Coordinatore cura la redazione di apposito verbale delle riunioni dell'Assemblea.

6. Il Coordinatore, su indicazione dell'Assemblea, collabora con l'Amministrazione Comunale, in particolar modo, in materia di lavori pubblici, mobilità, e politiche giovanili.

7. Il Coordinatore ha facoltà di avvalersi della collaborazione a titolo gratuito di rappresentanti delle associazioni che hanno sede nel territorio di Sesto Fiorentino o svolgano la propria attività presso il centro civico nonché da cittadini.

8. Ai sensi dell'art. 60 dello Statuto comunale, il Coordinatore invia entro il 31 gennaio di ogni anno al Sindaco, all'Assemblea e al Presidente del Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente.

Art. 25

Segreteria dei Centri Civici

1. Le funzioni di segreteria dei Centri Civici di Quartiere possono essere svolte da un dipendente comunale designato dal Direttore del Settore cui è assegnata la competenza dei Centri Civici.

Art. 26

Consultazione del Coordinatore e dell'Assemblea con Sindaco e Giunta

1. Il Sindaco e la Giunta possono convocare riunioni con i Coordinatori dei Centri Civici di Quartiere

2. Il Sindaco e la Giunta possono convocare incontri con le Assemblee di Quartiere, sia singolarmente, che in forma Associata

Art 27

Accesso ai locali

1. Possono accedere ai locali del Centro Civico di Quartiere, secondo i criteri riportati dall'art. 28 e compatibilmente con le attività svolte dal del Centro, in via prioritaria:

- le associazioni iscritte all'Albo;

- cittadini singoli residenti nel Comune e associazioni insistenti sul territorio comunale, firmatari di istanze, proposte e petizioni;

- promotori della richiesta di referendum consultivo;

- cittadini singoli e associati che propongano iniziative di vasto e diffuso interesse o di alta finalità sociale, in base alla valutazione del Coordinatore.

2. Qualora il Coordinatore accerti la disponibilità dei locali, agli stessi possono accedere anche i cittadini per iniziative di carattere privato.

3. Il Coordinatore riunisce in assemblea, di norma ogni tre mesi, le associazioni che operano nel Centro Civico di Quartiere.

Art. 28

Utilizzo dei locali

1. L'utilizzo temporaneo dei locali da parte dei soggetti di cui all'art. 27 del presente regolamento, è autorizzata dal Coordinatore—compatibilmente con l'agibilità delle singole sedi.

2. L'utilizzo è subordinato al pagamento di una somma a titolo di rimborso spese stabilita dalla Giunta Comunale e alla sottoscrizione, per accettazione, delle norme e condizioni per l'uso dei locali stabilite dalla Giunta Comunale medesima.

3. Il Coordinatore vigila sulla corretta tenuta dei locali e dei beni di uso comune. È invece responsabile, salvo i casi di forza maggiore, dei locali e dei beni mobili assegnati in via esclusiva al Centro Civico di Quartiere per l'espletamento delle attività.

Art. 29

Risorse economiche

1. Per il funzionamento dei Centri civici di Quartiere e per le iniziative dagli stessi promosse sono stanziati in bilancio apposite risorse.

2. La ripartizione dei fondi a disposizione dei Centri Civici di Quartiere viene effettuata all'inizio di ogni esercizio in misura uguale per ciascun Centro.

3. L'Amministrazione può nel corso dell'anno destinare alle iniziative di un diverso Centro Civico di Quartiere le risorse eventualmente non utilizzate da un altro Centro.

4. All'assunzione degli impegni di spesa e alla fornitura dei beni e servizi richiesti dal Coordinatore provvede il Dirigente competente o l'economista, nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti.

CAPO III - REFERENDUM

Art. 30

Promozione dei referendum

1. Ai sensi dell'Art. 41 commi 10) e 11) dello Statuto Comunale possono promuovere rispettivamente referendum consultivo e abrogativo:

- a) Il Sindaco;
- b) Il Consiglio Comunale;
- c) Almeno 50 soggetti in possesso dei requisiti di cui all'Art. 2 comma 1) lettera a) e b) del presente Regolamento.

2. La promozione del referendum da parte dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente non necessita di raccolta di firme.

3. I soggetti di cui alla lettera a), b) e c) possono promuovere referendum consultivi, quelli della lettera c) anche abrogativi.

Art. 31

Oggetto dei referendum

1. Oggetto del referendum consultivo è una proposta di adozione o modifica di una determinata decisione amministrativa, al fine di intervenire su una situazione vigente.

2. Oggetto del referendum abrogativo è l'annullamento dei provvedimenti amministrativi.

3. Non possono formare oggetto di consultazione referendaria i provvedimenti amministrativi adottati sulle seguenti materie:

- a) lo Statuto e il Regolamento del Consiglio Comunale;
- b) i provvedimenti a tutela delle minoranze etniche e religiose;
- c) i tributi e le tariffe dei servizi;
- d) gli atti di bilancio e di assunzione di mutui;
- e) gli accordi di programma sottoscritti dall'Amministrazione Comunale;
- f) gli atti relativi a procedimenti espropriativi;
- g) la disciplina delle assunzioni di personale, la pianta organica del personale e le relative

variazioni e tutti gli altri provvedimenti in materia di personale;

- h) gli strumenti urbanistici;
- i) le designazioni e nomine di rappresentanti del Comune in altri Enti;
- j) le ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco;
- k) i progetti esecutivi di opere pubbliche di interesse comunale e sovracomunale già approvati dai competenti organi deliberanti del Comune; e per cinque anni le materie già oggetto di precedenti referendum.

Art. 32

Requisiti della richiesta di promozione del referendum

1. La richiesta, indirizzata al Sindaco e depositata al protocollo generale del Comune, dovrà contenere:

- per il referendum promosso dal Sindaco la sottoscrizione autenticata di quest'ultimo;
- per il referendum promosso dal Consiglio Comunale la sottoscrizione autenticata del Presidente del Consiglio Comunale;
- per il referendum promosso dai soggetti di cui all'Art. 2, comma 1), lettere a) e b) del presente Regolamento, la sottoscrizione autenticata da almeno 50 degli stessi.
- l'indicazione del nominativo di almeno un delegato al domicilio del quale saranno recapitate tutte le comunicazioni riguardanti la procedura referendaria;
- la dichiarazione del delegato di elezione di domicilio e di esonero del Comune da ogni responsabilità per il mancato recapito della corrispondenza a cause non imputabili al Comune medesimo;
- il quesito referendario, espresso con le modalità dei commi 1), 2) e 3) dell'Art. 34.

2. La richiesta di promozione del referendum, priva di anche uno dei requisiti di cui sopra, è nulla.

Art. 33

Proposta referendaria - Modalità per la raccolta delle firme

1. La raccolta delle firme per la promozione del referendum deve essere effettuata con le seguenti modalità:

- dovranno essere utilizzati appositi moduli conformi allo schema allegato sub "A" al presente Regolamento sui quali, oltre alla sottoscrizione autenticata,
- dovranno essere riportati per esteso il nominativo, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore;

2. Le firme devono essere autenticate dai soggetti a ciò abilitati dalla legge per il referendum nazionale.

3. Le firme raccolte con modalità diverse di quelle sopra indicate o in numero inferiore a quello prescritto, sono nulle.

Art. 34

Requisiti del quesito referendario

1. Il quesito sottoposto a referendum deve di regola essere unico e deve essere formulato con chiarezza onde consentire la più ampia comprensione, con esclusione di qualsiasi ambiguità.

2. Non sono ammessi quesiti referendari la cui formulazione neghi la pari dignità sociale ed eguaglianza delle persone, discriminando la popolazione per sesso, razza, lingua o religione, per condizioni personali ed economiche o per opinioni politiche.

3. Non possono formare oggetto di referendum i provvedimenti amministrativi di cui all'Art. 31 comma 3) del presente Regolamento.

4. Il quesito referendario, formulato con termini e modalità diversi da quelli sopra stabiliti, sarà considerato inammissibile.

Art. 35

Ufficio elettorale ed esame della richiesta di promozione del referendum

1. Ricevuta la richiesta di promozione il Sindaco, entro 10 giorni dalla data del suo deposito

al protocollo generale del Comune, provvede alla trasmissione all'ufficio elettorale e al Segretario Generale della richiesta medesima.

2. L'Ufficio ha il compito, avvalendosi anche degli altri uffici comunali:

- di verificare la validità delle sottoscrizioni dei promotori apposte in calce alla richiesta;
- di provvedere al coordinamento e all'organizzazione di tutte le operazioni;
- di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto;
- di individuare, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante del promotore, le forme più idonee e più economiche per le modalità di votazione;
- di predisporre tutte le misure e le azioni necessarie per l'espletamento della procedura referendaria.

3. L'Ufficio elettorale, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, provvede, fatta eccezione per il quesito referendario, alla verifica del possesso, da parte della stessa, dei requisiti di cui al presente Regolamento e dell'esito dà comunicazione al Sindaco, al Segretario Generale e al delegato del promotore.

4. Il Sindaco, in caso di esito positivo della verifica, istituisce entro 15 giorni la Commissione per il Referendum e, nello stesso termine, ne nomina il componente esterno.

5. Contestualmente a quanto al comma precedente, il Sindaco trasmette alla Commissione per il Referendum copia del quesito referendario perché questa si esprima sulla sua ammissibilità.

Art. 36

Commissione per il referendum – funzionamento

1. La Commissione per il Referendum, è costituita dal Segretario Generale, che la presiede, dal Dirigente all'avvocatura interna e da un esperto in materie giuridiche nominato dal Sindaco.

2. La Commissione per il Referendum giudica insindacabilmente a maggioranza assoluta dei suoi componenti sull'ammissibilità del quesito referendario.

Art. 37

Ammissibilità delle richieste di indizione dei referendum consultivo e abrogativo

1. Sull'ammissibilità della richiesta di promozione decide, entro 60 giorni dall'avvenuta trasmissione della stessa, la Commissione per il referendum.

2. Il giudizio di ammissibilità è espresso in via obbligatoria e vincolante su tutte le richieste di indizione del referendum.

3. La Commissione per il referendum dovrà verificare, e conseguentemente pronunciarsi, sulla rispondenza del quesito referendario ai requisiti di cui ai commi 1), 2 e 3) dell'Art. 34 del presente Regolamento.

4. Nel caso che il quesito non sia stato formulato con le modalità di cui al comma 1) dell'Art. 34 la Commissione, a suo insindacabile giudizio, potrà chiedere integrazioni e chiarimenti.

5. La Commissione può promuovere, anche su richiesta dei promotori, incontri con questi ultimi al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione sul quesito e lo può fare riformulare, a quest'ultimo assegnandogli un termine adeguato da osservare a pena di decadenza.

6. Nell'ipotesi di cui al comma che precede il termine per l'adozione del provvedimento finale si interromperà e ricomincerà a decorrere dalla data di ricevimento al protocollo generale del Comune di quanto richiesto dalla Commissione.

7. Le decisioni della Commissione per il referendum devono essere adottate nel rispetto dei termini di cui al presente Regolamento.

8. La Commissione depositerà la propria decisione nella Segreteria Generale che provvederà a trasmetterla entro i successivi dieci giorni al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e al delegato del promotore.

Art. 38

Referendum di iniziativa popolare: raccolta, verifica delle firme e approvazione del referendum.

1. In caso di decisione positiva da parte della Commissione per il referendum, i promotori, entro 60 giorni dalla notifica da parte della Segreteria

generale, utilizzando appositi modelli predisposti dall'ufficio elettorale e vidimati dal Segretario generale, procedono alla raccolta di 2.000 firme da parte di soggetti di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) e b) del presente regolamento e depositano le stesse presso il Segretario Generale.

2. L'ufficio elettorale provvede a verificare la validità delle sottoscrizioni dei promotori apposte in calce alla richiesta, la conformità dei modelli e la correttezza della modalità di raccolta e presentazione e ne comunica l'esito, entro 30 giorni dal deposito, ai promotori, al Sindaco e al Segretario Generale.

3. In caso di mancato raggiungimento della necessaria quantità di firme richieste, la proposta referendaria non potrà essere reiterata prima di 2 anni.

4. A seguito dell'esito positivo della verifica di regolarità della documentazione presentata, il Sindaco richiede al Presidente del Consiglio l'iscrizione del quesito referendario nell'ordine del giorno del primo Consiglio utile.

5. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'Art. 41, comma 8) dello Statuto Comunale, decide sull'ammissibilità del referendum con voto favorevole di 2/3 dei suoi componenti, disponendo altresì lo stanziamento di appositi fondi per l'organizzazione della consultazione.

6. La delibera entro 10 giorni dalla sua esecutività verrà notificata dal Segretario Generale, al delegato del promotore e trasmessa al Sindaco e all'Ufficio elettorale per la predisposizione della procedura referendaria.

7. Del contenuto della delibera verrà data adeguata pubblicità da parte dell'Amministrazione Comunale con i mezzi ritenuti più idonei a tal fine.

Art. 39

Indizione del referendum consultivo e abrogativo

1. Il Sindaco, ricevuta la deliberazione con la quale il Consiglio Comunale ha ammesso il referendum provvede, entro 45 giorni, alla sua indizione.

2. Il provvedimento di indizione dei referendum deve indicare la data di svolgimento della consultazione ed elencare, per ciascun referendum, i quesiti da sottoporre agli elettori.

3. Della indizione dei referendum viene data notizia mediante manifesti da affiggersi almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione.

4. Con il provvedimento di indizione dei referendum, sentito la Commissione per il referendum ed i promotori dello stesso, il Sindaco può disporre la concentrazione in un unico referendum, delle istanze che rivelano uniformità o analogia di materia.

Art. 40

Decadenza della richiesta di indizione del referendum abrogativo

1. Se l'organo che ha adottato il provvedimento amministrativo oggetto del referendum approva, almeno 30 giorni prima della data stabilita per il suo svolgimento, un provvedimento amministrativo con il quale integra e/o modifica e/o sostituisce il contenuto del provvedimento oggetto di referendum o lo revoca, a giudizio insindacabile della Commissione per il Referendum, lo svolgimento del referendum può essere confermato o annullato.

2. La Commissione esprime il proprio insindacabile giudizio entro 10 giorni dalla data del ricevimento del nuovo provvedimento.

Art. 41

Sospensione della procedura referendaria 1. Ogni attività ed operazione relativa ai referendum abrogativo e consultivo è sospesa:

- nei sei mesi che precedono il rinnovo del Consiglio Comunale;
- in caso di anticipato scioglimento del Consiglio, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione dell'ordinanza di indizione dei comizi elettorali ed i 60 giorni successivi alla elezione del nuovo Consiglio;
- dalla data di inizio della campagna elettorale e fino a dieci giorni successivi alla data fissata per elezioni europee, politiche, amministrative o referendum che interessano il Comune;

- nel periodo compreso fra il 1° luglio e il 30 settembre;
- nei 60 giorni successivi all'elezione del nuovo Consiglio Comunale.

2. L'indizione del referendum consultivo sospende la decisione sulle proposte di deliberazione o su eventuali provvedimenti oggetto delle proposte, salvo casi particolari in cui il Consiglio Comunale, con maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati compreso il Sindaco, non sia di contrario avviso.

3. Qualora fossero stati indetti referendum consultivi e abrogativi ricadenti nei periodi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1) che precede, questi verranno sospesi con provvedimento del Sindaco.

4. Per i referendum già indetti ma sospesi per quanto al comma 1) che precede, il Sindaco procede esclusivamente a fissare una nuova data di effettuazione della consultazione entro 30 giorni dalla data di cessazione della sospensione.

Art. 42

Disciplina della votazione

1. Hanno diritto di partecipare al voto i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1) lettere a) e b) dell'Art. 2 che precede.

2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto e con le modalità stabilite dall'Ufficio elettorale.

3. Del giorno e delle modalità di votazione sarà data pubblicità almeno quindici giorni prima della data stabilita per la sua effettuazione, mediante apposito manifesto.

4. Il voto è espresso mediante una scheda di carta consistente, di tipo unico e di colore identico, prodotta dal Comune, contenente il quesito formulato letteralmente e riprodotto in modo leggibile.

Art. 43

Composizione dei seggi

1. Il seggio è composto da un presidente e da due scrutatori nominati dal Sindaco, di cui uno, a

scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente e l'altro di segretario.

2. Il Sindaco nomina altresì i rappresentanti dei promotori, designati da questi ultimi, i quali non sono componenti del seggio, ma possono presenziare allo svolgimento dell'attività del seggio medesimo e segnalare che vengano messi a verbale eventuali eccezioni alla legittimità delle operazioni elettorali.

3. Il personale addetto ai seggi è selezionato con le stesse modalità dei referendum nazionali e riceve un compenso pari a quello dell'ultima consultazione referendaria nazionale.

Art. 44

Operazioni di voto

1. L'insediamento del seggio dovrà essere effettuato entro le ore 16 del giorno precedente quello di votazione.

2. Le operazioni di voto si effettueranno di norma dalle ore 8 della domenica per concludersi alle ore 20 della stessa giornata.

3. Modalità diverse di votazione potranno essere stabilite dal Sindaco nel provvedimento di indizione del referendum.

Art. 45

Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento.

2. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'ufficio di sezione osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dalla deliberazione di indizione del referendum.

3. Nel caso previsto dal precedente comma, delle operazioni compiute dagli uffici viene compilato in duplice copia un unico verbale nel quale vengono riportati distintamente i dati relativi a ciascun referendum.

Art. 46

Accertamento del risultato

1. I referendum sono validi qualora alla votazione abbia partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e si sia espresso a favore il 50% + 1 dei votanti.
2. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali del Comune, l'Ufficio elettorale dà atto dei risultati conseguiti dal Referendum.
3. Di tali operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno unitamente alla documentazione trasmessa dalle sezioni elettorali resta depositato presso l'Ufficio Elettorale, l'altro viene subito inviato al Sindaco per la proclamazione dei risultati ed il terzo depositato nella Segreteria Generale.
4. Il Sindaco, appena ricevuto il verbale, procede sulla base delle risultanze dello stesso, alla proclamazione del risultato notificando il relativo provvedimento ai promotori della richiesta di referendum.
5. Il Sindaco, qualora risulti che il quesito sottoposto a referendum abbia riportato il numero di voti validi favorevoli di cui al comma 1) provvede:
 - per quello consultivo, alla convocazione del Consiglio Comunale, da tenersi entro il termine di 60 giorni dalla proclamazione del risultato perché, ai sensi dell'Art. 43 dello Statuto Comunale, ne prenda atto ed assuma le conseguenti decisioni;
 - per quello abrogativo, ai sensi dell'Art. 44 dello Statuto, alla trasmissione entro 15 giorni del provvedimento di proclamazione del risultato all'organo che ha adottato l'atto amministrativo oggetto del Referendum perché provveda nei successivi 60 giorni al suo annullamento e di tutti gli altri atti ad esso inerenti e conseguenti.
6. L'annullamento ha efficacia dal giorno in cui il referendum è svolto. Il provvedimento annullato non può essere riadottato.

Art. 47

Ricorsi

1. L'Ufficio elettorale trasmette al Sindaco gli eventuali reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio, presentati prima della proclamazione dei risultati all'ufficio stesso o al presidente di seggio.
2. Il Sindaco giudica la fondatezza dei reclami avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, di un parere consultivo dell'Ufficio elettorale e del Segretario Generale e proclama il risultato della consultazione avverso il quale il delegato del promotore può presentare entro 7 giorni motivata istanza di revisione alla *Commissione per il Referendum*, che deve pronunciarsi entro i successivi 15 giorni. 3. Al termine della procedura il Sindaco si pronuncia definitivamente.

Art. 48

Propaganda elettorale

1. L'Amministrazione comunale provvederà a porre in essere tutte quelle iniziative necessarie a propagandare il referendum, assicurando ai delegati e a tutti coloro che hanno un interesse diretto e/o indiretto alla procedura uguale trattamento.
2. Le spese di stampa e spedizione saranno a carico della Amministrazione comunale.
3. La durata della campagna elettorale è fissata in giorni 20 antecedenti la data della consultazione.
4. In tale periodo saranno applicate ai promotori ed oppositori del referendum le agevolazioni e/o esenzioni per le affissioni ed occupazioni di suolo pubblico, secondo quanto previsto dalle leggi in materia e dai rispettivi Regolamenti comunali.
5. Le medesime agevolazioni saranno altresì concesse ai promotori del referendum, nel periodo di raccolta delle firme.
6. Saranno altresì messi a disposizione di promotori e oppositori spazi e luoghi di riunione di proprietà della Amministrazione comunale, secondo quanto previsto dall'Art. 19 della L. 515/93 s.m.i..

Art. 49

Disposizioni applicabili

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del T.U. delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con DPR 30.3.1957 n. 361 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ad esso dovranno fare riferimento gli organi del Comune nell'assunzione degli atti di competenza per garantire al meglio lo svolgimento del Referendum.

Art. 50

Spese

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti al Referendum sono a carico del Comune.

2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei Referendum, si provvede con stanziamento da imputarsi ad apposito capitolo di Bilancio.